

ATTO N. 476

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1136 del 5.7.2006)*

*“Interpretazione autentica relativa all’art. 15 – comma 2 - all’art. 46/bis –
comma 1 – e all’art. 46/ter – comma 1 – della legge regionale 3/8/1999, n. 24
(Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo
31/3/1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale
7/12/2005, n. 26”*

Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 10.7.2006

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 10.7.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: D.D.L. INTERPRETAZ.NE AUTENTICA RELATIVA ART. 15, C. 2
ART. 46 BIS, C. 1 E ART. 46 TER, C. 1 DELLA L.R. N. 24/99
(DISPOSIZIONI IN MATERIA COMMERCIO IN ATTUAZ. DLGS
114/98). MODIFICHE-INTEGR. LR 26/05

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05/07/2006

n.

1136

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
BOTTINI LAMBERTO	Assessore
GIOVANNETTI MARIO	Assessore
MASCIO GIUSEPPE	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROMETTI SILVANO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore
STUFARA DAMIANO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : GIOVANNETTI MARIO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro avente per oggetto: "Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 e al comma 1 dell'art. 46 bis della L.R. 3 agosto 1999 n. 24 come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'art. 11 e dall'art. 34 della L.R. 7 dicembre 2005 n. 26";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Interpretazione autentica relativa all'articolo 15, comma 2, all'articolo 46 bis, comma 1 e all'articolo 46 ter, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) modificata e integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Mario Giovannetti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: "Interpretazione autentica relativa all'articolo 15, comma 2, all'articolo 46 bis, comma 1 e all'articolo 46 ter, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) modificata e integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

RELAZIONE

L'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2005 n. 26 Modificazioni ed integrazioni della L.R. 3 agosto 1999 n. 24 disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" (pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 14 dicembre 2005, dichiarata urgente e quindi entrata in vigore il successivo giorno 15) ha sostituito l'art. 15 della L.R. 3 agosto 1999 n. 24 (pubblicata nel B.U.R. n. 44 dell'11 agosto 1999 e quindi entrata in vigore il 26 successivo). Al comma 2 si prevede così la facoltà di ampliamento, decorso un triennio dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio, per una determinata categoria di esercizi di vendita in possesso di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente Legge.

Con il presente atto si intende esplicitare che detto termine si riferisce alla L.R. n. 26 di modificazioni ed integrazioni ed è quindi il 15 dicembre 2005, come risulta con evidenza dagli atti preparatori e da valutazioni di merito.

Il disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 95 del 26 gennaio 2005 consentiva l'ampliamento con il solo criterio che fosse decorso un triennio dal rilascio del titolo autorizzatorio. In riferimento alla entrata in vigore della presente legge è stato successivamente introdotto al fine di non comprendere in tale disposizione le nuove attività previste in base all'allegato A) della stessa Legge 26. Al contrario la indentificazione della entrata in vigore della presente legge con l'entrata in vigore della L.R. 24 del 3 agosto 1999 avrebbe un effetto paradossale che una Legge di recepimento della normativa innovativa di cui al D.Lgs. 114/98 concederebbe questa opportunità di sviluppo alle sole attività autorizzate ai sensi della previgente normativa Legge 426/71, stante il vincolo del triennio dalla data di rilascio. Sarebbe altresì palese il contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo che consentono un analogo ampliamento della superficie di vendita anche alle attività di maggiori dimensioni che sono state autorizzate successivamente e in generale verrebbero meno le finalità di rafforzamento delle strutture esistenti che informa tutto il provvedimento di modifica L.R. 26/2005 che per entrata in vigore della presente legge si debba intendere il 15 dicembre 2005 risulta ulteriormente chiaro dalla lettura dell'art. 46 bis che è stato introdotto con la legge di modifica che impone ai comuni un termine di 180 giorni da tale data per adempimenti urbanistici anche in attuazione dell'art. 23 comma 4 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 11 che evidentemente nel 1999 non esisteva. Di conseguenza si specifica negli artt. che seguono che il termine entrata in vigore della presente legge si riferisce all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 2005 n. 26 ed è quindi il 15 dicembre 2005. Anche per quanto concerne l'articolo 46 ter per presente legge si intende la legge regionale 26/2005.



Disegno di legge: "Interpretazione autentica relativa all'articolo 15, comma 2, all'articolo 46 bis, comma 1 e all'articolo 46 ter, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) modificata e integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

Art. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 15 della l.r. 24/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 46 bis della l.r. 24/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 bis della l.r. 24/1999 così come introdotto dall'articolo 34 della l.r. 26/2005, per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 46 ter della l.r. 24/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 ter della l.r. 24/1999 così come introdotto dall'articolo 34 della l.r. 26/2005, per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Ddisposizionicommerciodel – B –
Santucci/mc





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale sviluppo economico e attività
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. Ciro Becchetti

Prot. N

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Interpretazione autentica
relativa all'articolo 15, comma 2, all'articolo 46
bis, comma 1 e all'articolo 46 ter, comma 1 della
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni
in materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114) modificata e
integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n.
26".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO
VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Con riferimento al disegno di legge in oggetto si comunica che il
Comitato legislativo nella seduta del 05 luglio 2006 ha esaminato l'atto
apportando al testo alcuni emendamenti concordati con il rappresentante della
Sua direzione dr. Enzo Santucci

Il Comitato ha espresso parere favorevole al testo che si allega.

Cordiali saluti.

Avv. Marino Balsamo

Allegati: n. 1 ddl

DF

lett par fav Becchetti 05-07-06doc

Disegno di legge: "Interpretazione autentica relativa all'articolo 15, comma 2, all'articolo 46 bis, comma 1 e all'articolo 46 ter, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) modificata e integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia

Al. Balsano

Art. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 15 della l.r. 24/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 46 bis della l.r. 24/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 bis della l.r. 24/1999 così come introdotto dall'articolo 34 della l.r. 26/2005, per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 46 ter della l.r. 24/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 ter della l.r. 24/1999 così come introdotto dall'articolo 34 della l.r. 26/2005, per "presente legge" si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Perugia, lì 17 LUG. 2006
Per copia conforme
all'originale



P. IL DIRIGENTE

[Signature]